REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3875/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 4068/86 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1987:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente: 48 180 FB,
— vicepresidente: 30 960 FB,
— commissario: 20 645 FB;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente: 48 180 FB,
— giudice o avvocato generale: 20 645 FB,
— cancelliere: 18 830 FB;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituita da 27 540 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

[1] GU n. 187 dell'8. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 14.